



COMUNICATO STAMPA n. 26/26

Lussemburgo, 4 marzo 2026

Sentenza del Tribunale nella causa T-656/24 | European Air Charter

Una compagnia aerea non può avvalersi di una circostanza eccezionale che ha inciso su un volo precedente se il ritardo del volo successivo è dovuto a una decisione autonoma da essa adottata, purché tale decisione costituisca la causa determinante di detto ritardo

È quanto può verificarsi qualora la compagnia aerea decida, nell'ambito di una rotazione di voli, di attendere i passeggeri di un volo precedente, in ritardo a causa di carenze generalizzate nei controlli di sicurezza dell'aeroporto di cui trattasi

Due passeggeri aerei chiedono alla compagnia aerea European Air Charter una compensazione pecuniaria pari a 400 euro ciascuno a causa del ritardo di oltre tre ore subito dal loro volo da Düsseldorf (Germania) a Varna (Bulgaria).

Il Tribunale del Land con sede in Düsseldorf deve decidere se la compagnia aerea possa avvalersi, per un volo successivo nell'ambito di una rotazione di voli, di un esonero dall'obbligo di versare una compensazione pecuniaria per il ritardo a causa di una circostanza eccezionale che ha inciso su un volo precedente.

Infatti, dopo un tempo di attesa eccezionalmente lungo al controllo di sicurezza dell'aeroporto di Colonia-Bonn, dovuto a un sovraccarico di lavoro del personale addetto alle operazioni di controllo, tutti i passeggeri di un volo precedente a quello di cui trattasi nel procedimento principale si sarebbero presentati in ritardo all'imbarco. La European Air Charter ha quindi deciso di attendere tali passeggeri, il che ha comportato un ritardo nel decollo di tale volo di oltre cinque ore. Inoltre, la European Air Charter ha deciso di riorganizzare i voli successivi, compreso il volo di cui trattasi nel procedimento principale, su un aeromobile sostitutivo.

Il Tribunale del Land con sede in Düsseldorf si chiede se tale decisione autonoma della European Air Charter implichi che tale compagnia aerea non possa avvalersi della circostanza eccezionale sopravvenuta nel volo precedente¹. Tale giudice ha pertanto interrogato il Tribunale dell'Unione europea al riguardo².

Il Tribunale risponde che la compagnia aerea non può avvalersi della circostanza eccezionale in esame che ha inciso su un volo precedente nell'ambito di una rotazione qualora la sua decisione autonoma di attendere i passeggeri in ritardo a causa dei controlli di sicurezza costituisca la causa determinante del ritardo del volo successivo e purché tale decisione non fosse inevitabile per il vettore aereo interessato, in particolare alla luce di un obbligo legale, profilo che spetta al Tribunale del Land con sede in Düsseldorf verificare^{3 4}.

In ogni caso, la compagnia aerea non può avvalersi dell'interesse dei passeggeri del volo precedente ad essere trasportati entro un termine ragionevole. Infatti, non spetta ad essa bilanciare gli interessi dei diversi gruppi di passeggeri coinvolti.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o

alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrino esclusivamente nelle seguenti materie 1) sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) diritti di accisa, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, o 6) sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Le pronunce pregiudiziali del Tribunale possono, in via eccezionale, essere riesaminate dalla Corte, su proposta del primo avvocato generale, in caso di grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione. In mancanza di una tale proposta – entro un mese dalla decisione del Tribunale – quest'ultima diventerà definitiva. Per contro, se il primo avvocato generale propone un riesame, occorrerà attendere l'esito del procedimento dinanzi alla Corte affinché la decisione del Tribunale divenga definitiva o la decisione della Corte si sostituisca ad essa.

Né la Corte né il Tribunale risolvono la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Il Tribunale del Land con sede in Düsseldorf parte dalla premessa che le carenze nei controlli di sicurezza fossero generalizzate nell'aeroporto in esame e che esse costituissero quindi una circostanza eccezionale. Pertanto, esso si interroga unicamente sul nesso di causalità esistente tra la circostanza eccezionale che ha inciso sul volo precedente e il ritardo all'arrivo del volo di cui trattasi.

² Al Tribunale, più precisamente, si chiede di interpretare il [regolamento \(CE\) n. 261/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

³ Il Tribunale risponde concretamente nel modo seguente: la decisione autonoma della compagnia aerea di attendere i passeggeri di un volo che non hanno ancora superato i controlli di sicurezza a causa di carenze di tali controlli può interrompere il nesso di causalità diretta tra la circostanza eccezionale costituita da tali carenze e il ritardo di almeno tre ore all'arrivo di un volo successivo, programmato lo stesso giorno sullo stesso aeromobile, qualora tale decisione costituisca la causa determinante del ritardo. Secondo il Tribunale, poiché il regolamento n. 261/2004 non precisa i requisiti relativi al carattere diretto del nesso di causalità tra la circostanza eccezionale e il ritardo o la cancellazione di un volo, occorre fare riferimento, per analogia, ai criteri relativi al nesso di causalità applicabili in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Unione. Tali criteri esigono che il nesso sia sufficientemente diretto, di modo che il comportamento addebitato deve essere la causa determinante del danno.

⁴ Secondo il Tribunale, la decisione della compagnia aerea di cui trattasi può interrompere il nesso di causalità diretta tra la circostanza eccezionale e il ritardo del volo successivo qualora costituisca la causa determinante del ritardo del volo in esame e purché detta decisione non fosse inevitabile per il vettore aereo interessato, in particolare alla luce di un obbligo legale.